

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. **IV-ter**} N. **6-A**

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **SISTO**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DI

VITTORIO SGARBI

(deputato nella XIV legislatura)

per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI MONZA

il 14 luglio 2008

Presentata alla Presidenza il 3 novembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! 1. *Premessa.* La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, trasmessa alla Camera dei deputati dal tribunale di Monza, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, nell'ambito di un procedimento penale a carico di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti.

2. *Fatti.* In data 23 settembre 2005, Vittorio Sgarbi partecipò a una trasmissione radiofonica locale dal titolo *No partner no problem*. Nell'occasione proferì all'indirizzo di Roberto Reggi, sindaco di Piacenza, espressioni che il sottoscritto relatore ritiene inopportuno trascrivere nel testo ma che vengono riportate in allegato alla presente relazione.

3. *Lo svolgimento dell'esame.* La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 17 settembre e 1° e 29 ottobre 2008. Come da previsione regolamentare, Vittorio Sgarbi è stato invitato a intervenire di persona o a inviare memorie ma non si è avvalso di tali facoltà. Sin dall'inizio dell'esame, è rimasto evidente a tutti i componenti che la vicenda in questione poneva un problema preliminare «di ingresso» di una simile contestazione negli ambiti del lavoro parlamentare. È certamente vero che in passato la Giunta si è dovuta occupare di (verificare l'applicabilità dell'insindacabilità parlamentare a) condotte verbali qualificate dall'autorità giudiziaria come ingiurie o diffamazioni in ragione non tanto dei concetti espressi ma del linguaggio intrinsecamente scurrile e sconveniente adoperato dall'interessato. È altrettanto vero che in passato la Camera è pervenuta a dichiarare talune simili situazioni coperte dall'insindacabilità. Il panorama normativo sopravvenuto fa sì che i com-

ponenti della Giunta si sono potuti avvalere in questo frangente di un tessuto di novità legislative, giurisprudenziali e di precedenti parlamentari tali da consentire un metro di giudizio più ampio e al tempo più «specifico».

3.1. *Segue: il quadro legislativo.* Deve essere in primo luogo citato l'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 (la cosiddetta legge Boato) che recita: «*L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento*». Dalla disposizione citata emerge chiaramente come il legislatore abbia inteso offrire un'interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ancorata al novero delle riflessioni politiche, nell'ambito del quale il parlamentare – anche eventualmente con modi vibrati – può esprimere concetti e critiche ed evocare universi semantici pur variegati. D'altronde è noto il nesso tra il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e l'articolo che lo precede, vale a dire l'articolo 67, che prescrive lo svolgimento del mandato nell'interesse della Nazione e vieta vincoli di mandato imperativo con singoli elettori o segmenti dell'elettorato, così assicurando al parlamentare la genuina libertà di formare le sue convinzioni.

3.2. *Sviluppi giurisprudenziali.*

3.2.1. Quanto alla giurisprudenza, quella costituzionale è venuta poi evol-

vendosi nel senso di escludere di per sé il turpiloquio dall'ambito delle funzioni parlamentari. Nella sentenza n. 379 del 2003, la Corte costituzionale ha così precisato che la dichiarazione d'inammissibilità di un'interrogazione parlamentare non significa «in automatico» che la successiva divulgazione del suo contenuto sia giudizialmente sindacabile, giacché le ragioni della dichiarazione presidenziale d'inammissibilità possono essere varie. Ma poi la Corte ha puntualizzato che: «*Ciò non significa, però, che qualunque testo scritto, in ipotesi presentato da un parlamentare come interrogazione, ma non ammesso dalla Presidenza, quale che ne sia il contenuto, costituisca sempre di per sé opinione da ritenersi espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, come tale automaticamente coperta dalla insindacabilità. Il vaglio negativo di ammissibilità potrebbe, in fatto, anche corrispondere alla verifica di una non riconducibilità "assoluta" dello scritto presentato all'esercizio di funzioni parlamentari, e quindi della sua estraneità alla sfera della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Occorre dunque, caso per caso, valutare il contenuto dell'atto e le ragioni della sua mancata ammissione*» (vedi punto 4 del *Considerato in diritto*).

3.2.2. Nella sentenza n. 249 del 2006 poi la Corte costituzionale ha statuito espressamente che «*Si deve pure aggiungere che i regolamenti parlamentari negano ingresso nei lavori delle Camere agli scritti o alle espressioni "sconvenienti". L'uso del turpiloquio non fa parte del modo di esercizio delle funzioni parlamentari ammesso dalle norme che dall'articolo 64 Cost. traggono la competenza a disciplinare in modo esclusivo l'ordinamento interno delle Camere del Parlamento*». (vedi punto 3.2 del *Considerato in diritto*). Analogamente, si è espressa la sentenza n. 291 del 2007 (vedi punto 5 del *Considerato in diritto*).

3.2.3. L'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza civile e penale in tema di diffamazione, poi, è nel senso che il diritto di critica — riconducibile all'articolo 21 della Costituzione — rende

lecite le invettive e le censure anche vibrante degli atti e dei pensieri altrui, purché il linguaggio usato sia formalmente corretto e proporzionato ai fatti criticati. Non è invece ammesso l'attacco alla persona in quanto tale, l'affermazione della sua radicale indegnità (il cosiddetto *argumentum ad hominem*) e l'uso di lessico intrinsecamente offensivo (vedi da ultimo le sentenze della Cassazione, sez. V penale, 6 luglio 2006, Corona; sez. V penale 21 febbraio 2007, Feltri e sez. V penale 5 giugno 2007, Blandini, in *Cassazione penale*, rispettivamente 2007 p. 3723 e 2008, pp. 2846 e 2882).

3.2.4. *Lavori parlamentari*. Sul versante parlamentare, infine, nella scorsa legislatura, su sollecitazione dell'Ufficio di Presidenza, la Giunta ha elaborato un documento recante criteri generali di applicabilità dell'insindacabilità parlamentare nel quale si afferma che la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione non può coprire il linguaggio intrinsecamente sconveniente e offensivo (confronta il *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, XV legislatura, 4 aprile 2007, p. 17).

4. *Conclusioni*. Premesso tale contesto normativo e interpretativo, il sottoscritto relatore — d'intesa con la Giunta unanime — ha ritenuto che il gruppo delle espressioni proferite dall'allora deputato Sgarbi possa essere distinto in due parti: l'una in cui l'elemento della pura offesa, consistente nell'epiteto fine a se medesimo, sia assolutamente prevaricante; e l'altro in cui l'invettiva, per quanto aspra, ancora conservi un suo profilo che necessita di essere valutato.

Nella prima parte dell'imputazione, il dato quantitativo della carica offensiva è tale da soppiantare ogni altro aspetto e da cambiare la qualità dell'espressione, facendone venir meno la natura di opinione. Quest'ultimo concetto — come si è visto — si pone come il frutto di una riflessione in qualche misura articolata, di una convinzione personale rispetto a fatti o asserzioni altrui che stimolino un pensiero, adesivo o critico che sia.

In altre parole, così come il principio di necessaria offensività (noto in diritto penale come soglia al di sotto della quale è esclusa la rilevanza penale per la mancanza di concreta lesività della condotta pur formalmente realizzata) può agire *in favore rei*, così in questo caso l'eccesso di offensività del lessico utilizzato non è neanche ricevibile (come « opinione ») e così non è suscettibile di impegnare chiacchierata nella valutazione sulla sussistenza di una eventuale causa di non punibilità.

Per questo, nelle sedute del 1° e del 29 ottobre 2008, la Giunta ha concordato che in tale tratto delle affermazioni mancasse l'essenza stessa della manifestazione di pensiero cui l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si riferisce. Le parole da « *il sindaco di Piacenza è* » fino a « *quello lì!* » si collocano quindi al di fuori della nozione di opinione e sono quindi non idonee a radicare una competenza parlamentare.

Appena diverso è stato il ragionamento della Giunta per la restante parte del capo d'imputazione.

Essendo esso sintatticamente impostato sulla città di Piacenza e sulle asserite brutture che il suo sindaco le avrebbe imposto, qui è ancora visibile il profilo di

un ragionamento, sia pure in termini esacerbati e particolarmente aspri. Qui la Giunta – con una distinta votazione – si è orientata per la sindacabilità, poiché ritenuto sì di valutare una posizione « culturale » dell'ex deputato Sgarbi, senza però ravvisarvi un nesso con la sua attività parlamentare. Non è stato infatti possibile alla Giunta evitare di constatare come la carica lesiva della prima parte del capo d'imputazione si proietta necessariamente anche sulla seconda; e come, per altro verso, la seconda parte non è « capace » di giustificare, con argomenti idonei, la straripante incisività delle offese, in linea con i parametri valutativi utilizzati dalla Giunta in precedenti decisioni. Ne viene che risulta reciso ogni ipotizzabile nesso funzionale con l'attività parlamentare.

Per questi motivi, la Giunta, all'unanimità, avanza all'Assemblea due distinte proposte. Per la prima parte del capo d'imputazione (così come sopra individuata) si propone di decidere per l'incompetenza a deliberare. Per la seconda parte, si propone di deliberare che i fatti non concernono un'opinione espressa nell'esercizio delle funzioni.

Francesco Paolo SISTO, *relatore*

PM A 8283/07 D08 UD 22/05/2008

MO

ALLEGATO



32

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza

CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

- artt. 549, 552 c.p.p., 159 comma 1 disp. Att. -

Il P.M. Dott. Flaminio FORIERI,

conclude le indagini preliminari relative al procedimento in epigrafe iscritto nel registro in data 14/08/2007 nei confronti di:

SGARBI Vittorio nato a Ferrara il giorno 8 maggio 1952 residente a Ro Ferrarese in via Dazio 1

difeso di fiducia dagli avv.ti Giampaolo Cicconi con studio in via F.lli Pianesi 5, Macerata e Carlo Buongarzone, con studio in via Batà 21, Macerata

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 595, commi 1° e 3°, c.p. perché, nel corso del programma radiofonico dal titolo "No partner, no problem" trasmesso dalla emittente R.T.L. 102.5 offendeva la reputazione del sindaco di Piacenza Roberto Reggi con le seguenti espressioni: "Il sindaco di Piacenza è una testa di cazzo ... una faccia di merda, non ha idea di cosa sia la civiltà. Deve essere preso e messo sotto. le ruspe lui ... gente come quella dovete prenderla a calci nel culo, gente come il sindaco di Piacenza .. È un sindaco incivile, barbaro, un pornografo ... se lo vedo lo prendo a calci nel culo deve stare attento a non incontrarmi quello lì ! E' un distruttore, un vandalo, un barbaro, un nazista .. Distrugge la civiltà ... Piacenza deve vergognarsi di avere un sindaco così .. Hanno fatto sindaco un barbaro, un delinquente comune"

A Cologno Monzese il 23 settembre 2005

Nel quale sono parti offese:

REGGI Roberto nato a Fiorenzuola d'Arda il 20.10.1960 residente ad Alseno, strada Gasperini 33

Visto l'art. 552 c.p.p.

DISPONE

La citazione degli imputati alle ore 09:00 del giorno 22/05/2008 presso l'aula di udienza sita in **MONZA**, via Vittorio Emanuele II n. 5 davanti al Giudice dott.ssa **PALETTO** del Tribunale di Monza, in composizione Monocratica, per rispondere dei reati di cui sopra.

Con avvertimento agli imputati che non comparendo senza legittimo impedimento, saranno giudicati in contumacia.

INVITA

i suddetti, qualora non vi abbiano già provveduto, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa alla segreteria di questo Ufficio o del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore. Con avvertenza che,

in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite, per l'imputato, nel luogo in cui il decreto viene notificato (art. 161 comma 2 c.p.p.) e, per le altre parti private, mediante deposito nella segreteria (art. 154 comma 4 c.p.p.).

AVVISA

33

- Che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato potrà chiedere, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, richiesta di:
 1. Giudizio abbreviato (artt. 438, 556 e ss c.p.p.);
 2. Applicazione della pena a norma dell'art. 444 (art. 563 c.p.p.);
 3. Presentare domanda di oblazione;
- Che l'imputato ha facoltà di nominare difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito dal difensore d'ufficio come sopra nominato;
- Che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso l'Ufficio Giudizio della Procura di Monza sito in Monza viale Romagna n. 42 e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Monza, 24.1.2008



L'Ausiliario



IL PUBBLICO MINISTERO
Dott. Flaminio FORIERI - Sost